

Allegato "A" al n.5.378 della Raccolta

Statuto

"SICILIA RISVEGLI ONLUS"

ARTICOLO 30: LIBRI ASSOCIATIVI

Oltre ai libri fiscali l'associazione può tenere: - il libro degli associati, in cui saranno riportati tutti gli associati, con indicazione della categoria cui appartengono, delle loro generalità, domicilio, data di adesione ed ogni altra notizia utile relativa al rapporto associativo; - i libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In mancanza di tali ultimi libri, i verbali delle adunanze dei suddetti organi saranno redatti su fogli separati che, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della riunione, saranno conservati a cura del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 31: CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e gli associati e tra gli associati medesimi e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'associazione. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Il Collegio arbitrale deciderà secondo diritto entro novanta giorni dalla sua costituzione, in modo vincolante per le parti; il Collegio deciderà inoltre a maggioranza ed in via rituale.

ARTICOLO 32: OBBLIGO DI DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di suo scioglimento per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 33: SEGNI DISTINTIVI - RINVIO

L'associazione dovrà utilizzare in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS". Per quanto non previsto si applicano le norme del codice civile che disciplinano le associazioni.

PAOLO DI GIORGI NOTAIO